

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-510	del 01/08/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla ditta Labelab del servizio di implementazione del software gassim finalizzato alla stima delle emissioni di biogas dalle discariche nell'ambito della convenzione tra Arpa Lazio e Arpa Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti. Importo 19.800,00 (IVA esclusa).	
Proposta	n. PDTD-2011-482 del 19/07/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Gestione Integrata Rifiuti	
Dirigente proponente	Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Belladonna Vito	

Questo giorno 01 (uno) agosto 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, il Direttore del/della Direzione Tecnica, Dott. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla ditta Labelab del servizio di implementazione del software gassim finalizzato alla stima delle emissioni di biogas dalle discariche nell'ambito della convenzione tra Arpa Lazio e Arpa Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti. Importo € 19.800,00 (IVA esclusa).

RICHIAMATI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa ER), ed in particolare l'art. 5 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA ER può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 46 del 6/5/2011 di approvazione del regolamento Arpa ER per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) il quale consente l'affidamento diretto in economia per le acquisizioni di importo inferiore a 20.000,00 Euro;

PREMESSO:

- che, in data 6 settembre 2010 è stata sottoscritta la convenzione tra Arpa Emilia-Romagna (Arpa ER) e Arpa Lazio per lo svolgimento di attività connesse al monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento di rifiuti della regione Lazio;
- che tale convenzione prevede che Arpa Emilia-Romagna supporti Arpa Lazio in ordine alle attività di definizione degli standard di monitoraggio, di implementazioni laboratoristiche e di elaborazione dei modelli di ricaduta, con particolare riferimento a: stima emissioni da impianti di discarica e potenziale impatto da impianti di trattamento meccanico-biologico, monitoraggio delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento, monitoraggio delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento, supporto alla realizzazione di un portale web, trasferimento know-how relativamente alla conduzione di indagini epidemiologiche su popolazioni residenti in aree prossime agli impianti di incenerimento, analisi modellistiche ambientali, fornitura di campi di modellistica meteorologica analizzati e previsti;
- che, come previsto dall'art. 3 della sopracitata convenzione, con lettera protocollo n.

- PGDG/2010/0004658 del 21/09/2010, è stata inviata la proposta relativa al dettaglio delle attività tecniche da svolgere nonché la tempistica ed i costi di ciascuna attività;

CONSIDERATO:

- che, tra le attività di competenza di Arpa ER, è prevista la stima delle emissioni da impianti di discarica attraverso l'utilizzo di specifici modelli, per un costo presunto di euro 43.153;
- che l'attività sopra citata richiede, in relazione alle caratteristiche tecniche delle discariche presenti nel Lazio, la scelta di 5 discariche e l'applicazione di un modello in grado di stimare le emissioni di biogas;
- che, sulla base di una ricognizione effettuata, il modello più adeguato al livello di informazioni disponibili è risultato essere il software gassim e che tale software per essere applicato necessita di una conoscenza approfondita sulla tematica dell'analisi di rischio applicata sia ai siti contaminati, sia alle discariche;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che in Arpa ER non vi è personale con consolidata esperienza sull'applicazione di tale modello;
- che la ditta Labelab srl di Bologna possiede una pluriennale esperienza nel settore dell'analisi di rischio nonché un'approfondita e specifica conoscenza delle competenze in capo alle Agenzie Ambientali, avendo operato all'interno in qualità di docente in corsi di formazione in materia di analisi di rischio connesso ai siti contaminati e alle discariche, come emerge dalla dichiarazione della Responsabile del CTR Gestione Integrata Rifiuti, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che, pertanto, si ritiene opportuno e necessario affidare alla citata ditta Labelab la fornitura di servizi di implementazione del software gassim per la simulazione delle emissioni di biogas da 5 discariche della Regione Lazio;

DATO ATTO:

- che, in data 27/6/2011, Arpa ER, nell'ambito di una procedura in economia, ha inviato alla ditta Labelab srl una richiesta di preventivo, e relativo capitolato d'oneri che si

allegano sub B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per la fornitura del servizio sopra citato;

- che in data 05/07/2011 la ditta Labelab srl ha formulato opportuna offerta economica, acquisita agli atti con Prot. PGDG/2011/3325 del 06/07/2011, con la quale ha dettagliato la propria proposta per l'implementazione del software gassim per la simulazione delle emissioni di biogas da 5 discariche della Regione Lazio, per un importo complessivo di Euro 19.800,00 (IVA esclusa);
- che l'offerta pervenuta da Labelab srl risulta congrua;

RITENUTO PERTANTO:

- di affidare alla ditta Labelab srl di Bologna il servizio di implementazione del software gassim per la simulazione delle emissioni di biogas da 5 discariche della Regione Lazio, per un importo complessivo di Euro 19.800,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 23.760,00;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 23/12/2010: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 23/12/2010: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011";

SU PROPOSTA:

- del Dirigente Responsabile del Centro Tematico Regionale gestione integrata rifiuti, Dott.ssa Barbara Villani la quale ha espresso, ai sensi dell'art. 8 punto 4 del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO INFINE:

- che responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90, della Legge Regionale n. 32/93 e dell'art. 4 del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) approvato con D.D.G. 46 del 06/05/2011 è il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna;
- che è stato conseguito il numero identificativo gara per la procedura in oggetto attraverso segnalazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (nr. 2875695A93);
- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi previsti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Economica, sulla base del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di affidare direttamente in economia, per i motivi sopra esposti e come da dichiarazione della Responsabile del CTR Gestione Integrata Rifiuti, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla ditta Labelab srl di Bologna il servizio di implementazione del software gassim per la simulazione delle emissioni di biogas da 5 discariche della regione Lazio, nell'ambito della convenzione tra Arpa Lazio e Arpa Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti come meglio specificato nella richiesta di preventivo e relativo capitolato d'oneri che si allegano sub B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che, per la fornitura di cui al punto 1., Arpa ER corrisponderà alla Ditta Labelab srl di Bologna l'importo complessivo di Euro 19.800,00 (IVA esclusa) pari a complessivi euro 23.760,00, come risulta dall'offerta economica del 05/07/11, agli atti;
3. di delegare, conformemente a quanto disposto ex art. 4 Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, le fasi procedurali relative all'esecuzione del contratto ed alla verifica di conformità del servizio al capitolato d'oneri, alla Dott.ssa Barbara Villani;

4. di dare atto, inoltre, che il costo di Euro 23.760, avente natura di Servizi vari appaltati esternamente (SERAP-SEVAR), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale, con riferimento al Progetto LAZ10 - DTGIR.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

Arpa Emilia-Romagna	DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	Nodo: DT Servizio/Area: CTR GIR
------------------------	--	---------------------------------------

A: Staff. Amm.ne

Con riferimento alla richiesta di acquisto del 17/6/11

relativa a Implementar. del SW GASSIM + rel. tecniche

Il sottoscritto VILLANI BARBARA

dichiara

- Che il bene/servizio richiesto non ha alternative equivalenti ai fini delle prestazioni richieste;
- Che è stata da me effettuata un'indagine di mercato sulle possibili alternative tecniche risultate negativamente;
- Che la fornitura richiesta può essere unicamente affidata al Fornitore LABELAB s.r.l.

V. Solfenò 38 - 40123 BOLOGNA

Per le seguenti ragioni tecniche:

COMPROVATA ESPERIENZA TECNICA NEL SETTORE ANALISI DI

RISCHIO - CONOSCENZA SPECIFICA DELL'AMBITO DELLE

COMPETENZE DELLE AGENZIE PER AVER SVOLTO LUNGHI PERCORSI

CORSI DI FORMAZIONE PER AGENZIE

La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.

RESPONSABILE FUNZIONE: FIRMA: <u>Barbara Villani</u>	DATA: <u>16/06/2011</u>
---	----------------------------

Bologna, 27/06/2011

Prot.PGDG/2011/3145

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le Lab è Lab

Via Solferino, 38

40123 Bologna
(BO)

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER LA STIMA DELLE EMISSIONI DI BIOGAS DELLE DISCARICHE.

Importo massimo Euro 19.900 (IVA esclusa)

Oneri per la sicurezza: € 0

CIG n. 2875695A93

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento del servizio di implementazione del software gassim per la stima delle emissioni di biogas delle discariche.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente.

L'oggetto della fornitura dovrà essere consegnato ad Arpa Direzione Tecnica in Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna, entro 60 giorni dalla conferma d'ordine.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail, entro e non oltre le **ore 13.00 del 08 luglio 2011**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna

Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna.

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per la fornitura in economia della fornitura relativa all'implementazione del software gassim per la stima delle emissioni di biogas dalle discariche.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo e capitolato d'oneri tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
3. documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
4. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore Tecnico di Arpa Emilia-Romagna.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a rivolgersi alla Dott.ssa Olivia Casanova tel. 051/5281208 – e-mail: ocasanova@arpa.emr.it;

per chiarimenti di natura tecnica si invita a rivolgersi alla Dott.ssa Barbara Villani tel. 051/5281236 – e-mail: bvillani@arpa.emr.it .

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vito Belladonna)

Documenti allegati:

all.to 1 Capitolato d'oneri

all.to 2 Dichiarazione sostitutiva

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	all.to 1
		Pag. 1 di 5

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali per l'affidamento del servizio di implementazione del software gassim finalizzato alla stima delle emissioni di biogas dalle discariche.

In particolare costituiscono oggetto della fornitura:

- la descrizione delle caratteristiche del software gassim per la simulazione delle emissioni di biogas dalle discariche
- la costruzione di un foglio elettronico che riporti tutti i parametri necessari a far girare il software
- la ricerca dei parametri disponibili c/o il gestore dell'impianto indicato da Arpa Direzione Tecnica e la ricerca dei valori disponibili in letteratura per quei parametri di cui non si hanno misure dirette
- l'applicazione del modello e l'analisi dei risultati della simulazione effettuata
- l'applicazione del modello ad altre 5 discariche indicate da Arpa Direzione Tecnica ed una sintesi sull'affidabilità dei risultati ottenuti.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna eseguire il servizio entro 60 giorni dalla conferma d'ordine.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	all.to 1
		Pag. 2 di 5

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 5 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari allo 0,1% del valore del canone mensile.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 8 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	all.to 1
		Pag. 3 di 5

La fattura, da emettersi al positivo espletamento del servizio dovrà:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli 12 e 13 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto) .

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	all.to 1
		Pag. 4 di 5

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**


Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	all.to 1
		Pag. 5 di 5

Art. 15 – Foro competente.


Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2011-482 del 19/07/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia alla ditta Labelab del servizio di implementazione del software gassim finalizzato alla stima delle emissioni di biogas dalle discariche nell'ambito della convenzione tra Arpa Lazio e Arpa Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti. Importo 19.800,00 (IVA esclusa).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/07/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
